

VERBALE DI ASSEMBLEA

(Pratica PB-17-00343-SOC-RP)

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventinove giugno duemiladiciassette (**29 giugno 2015**).

In Paderno Dugnano, in Via Grandi n. 15,
alle ore 11,40 (undici e quaranta).

**Avanti a me dott. Oreste Cirillo, notaio in Parabiago,
iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Milano,**

si costituisce

- **Alberto LAGUARDIA**, nato a Legnano (MI) il giorno 17 maggio 1975, domiciliato in Parabiago (MI) Via Randaccio n. 15, il quale interviene al presente atto **nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:**

"AZIENDA GESTIONE SERVIZI PADERNO DUGNANO - SOCIETA' PER AZIONI" in forma abbreviata "A.GE.S. S.P.A." unipersonale, con sede legale in Paderno Dugnano (MI) alla Via Oslavia n. 21, con capitale sociale di Euro 850.000,00 (ottocentocinquantamila/00), numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 02286490962, iscritta al REA della C.C.I.A.A. di Milano con il n. 1507374,

munito degli occorrenti poteri in forza di legge e dello statuto sociale.

Detto costituito, della cui identità personale io notaio sono certo,

Premesso:

- che in questo giorno e luogo, alle ore 12,00 (dodici), è stata indetta ritualmente in seconda convocazione l'assemblea straordinaria della suddetta società;

- che l'assemblea in prima convocazione indetta per il giorno 28 giugno 2017 alle ore 9,15 (nove e quindici) è andata deserta;

- che l'avviso di convocazione a norma di legge e di statuto è stato inviato a mezzo di messaggio di posta elettronica in data 20 giugno 2017, con conferma di ricezione da parte di tutti i destinatari;

- che l'assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Trasformazione societaria da SPA in SRL ed adozione del nuovo Statuto Sociale;

2. Cariche sociali;

3. Varie ed eventuali.

mi chiede di redigere il presente pubblico verbale. A ciò aderendo, io notaio attesto quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 12) dello statuto sociale, il costituito signor Alberto LAGUARDIA.

Il presidente,

constatato:

1) che è presente l'intero capitale sociale di Euro 850.000,00 (ottocentocinquantamila/00) portato dall'unico socio "COMUNE DI PADERNO DUGNANO", titolare di n. 1.700 (millesettecento) azioni del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento/00) cadauna, rappresentato dal Sindaco signor Marco ALPARONE;

2) che sono state adempiute le formalità relative alla regolare iscrizione nel libro dei soci dell'unico socio nonché relative al deposito delle azioni;

3) che è presente l'Organo Amministrativo in persona di:
Alberto LAGUARDIA - Presidente del Consiglio di Amministrazione

Franca ROSSETTI - Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

Francesco LONGONI - Consigliere

nonchè il Collegio Sindacale in persona di:

Fabio MOSCATO - Presidente del Collegio

Annamaria CARDINALE - Sindaco effettivo

Antonio Domenico ROMEO - Sindaco effettivo;

4) che i presenti sono tutti legittimati a partecipare all'assemblea e l'unico socio a votare in essa;

dichiara

validamente costituita l'assemblea ed atta a discutere e deliberare sull'Ordine del giorno.

A questo punto il presidente prende la parola ed espone all'assemblea le ragioni che rendono opportuno procedere alla trasformazione della società dalla sua attuale forma di società per azioni in società a responsabilità limitata, al fine precipuo di contenere i costi di gestione con una struttura organizzativa e societaria meno complessa e, quindi, più idonea ad assecondare anche le esigenze sociali collegate al rispetto della giurisprudenza pubblicistica formatasi in materia di gestione secondo il modello dell'*in house providing* e dell'esercizio del controllo analogo.

Tale operazione è stata già approvata dalla delibera del Consiglio Comunale dell'unico socio in data 29 maggio 2017 n. 20.

Procede quindi ad illustrare all'assemblea il testo del nuovo statuto sociale che regolerebbe la società nella nuova forma, precisando che la trasformanda società agirebbe sotto la denominazione "AZIENDA GESTIONE SERVIZI PADERNO DUGNANO - S.R.L." in forma abbreviata "A.GE.S. S.R.L." , e manterrebbe invariati la sede, la durata, l'oggetto sociale nonché il capitale sociale di Euro 850.000,00 (ottocentocinquantamila/00) da assegnare interamente all'unico socio. In particolare il presidente precisa che il nuovo testo dello statuto sociale conserva l'impianto dello statuto già vigente nella s.p.a., fatte salve solo le

modifiche richieste dalla nuova struttura organizzativa della s.r.l. e quelle richieste dalla normativa specifica in materia di società a partecipazione pubblica.

Il presidente pertanto sottopone all'assemblea il testo della delibera da adottare dichiarando all'uopo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, che la società non ha in corso prestiti obbligazionari né ha emesso azioni diverse da quelle ordinarie.

L'assemblea, udita la relazione del presidente, previo parere favorevole dei Sindaci effettivi, dopo breve discussione in cui tutti i presenti si dichiarano a conoscenza delle nuove disposizioni statutarie, **con il voto favorevole dell'unico socio espresso per alzata di mano,**

DELIBERA QUANTO SEGUE:

1) Di trasformare la società dalla sua attuale forma di società per azioni in società a responsabilità limitata che agirà sotto la denominazione **"AZIENDA GESTIONE SERVIZI PADERNO DUGNANO - S.R.L." in forma abbreviata "A.GE.S. S.R.L."**, mantenendo invariati la sede, la durata, l'oggetto sociale ed il capitale sociale di Euro 850.000,00 (ottocentocinquantamila/00), che viene interamente assegnato all'unico socio "COMUNE DI PADERNO DUGNANO", dando mandato all'Organo Amministrativo di annullare le n. 1.700 (millesettecento) azioni attualmente in circolazione.

2) Di approvare il testo dello statuto sociale che regolerà la società nella nuova forma.

Detto statuto, firmato dal comparente e da me notaio, previa lettura da me notaio datane al medesimo, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.

3) Di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione i più ampi poteri affinché dia esecuzione alla presente delibera e più precisamente compia tutte le denunce, istanze e pratiche comunque necessarie per far riconoscere la società "AZIENDA GESTIONE SERVIZI PADERNO DUGNANO - S.R.L." quale esclusiva avente diritto a tutti i cespiti, beni, licenze, cauzioni e quant'altro sin qui spettante alla società "AZIENDA GESTIONE SERVIZI PADERNO DUGNANO - S.P.A.".

All'uopo il costituito, nella sua qualità di legale rappresentante della trasformanda società, ai fini della trascrizione e della voltura catastale, dà atto che di compendio del patrimonio della società vi sono i seguenti **beni immobili siti in Comune di Paderno Dugnano (MI):**

a) porzione di fabbricato in angolo tra la Via Valassina e la Via Italia, costituita da locali ad uso ufficio e servizi posti a piano primo, il tutto attualmente censito al Catasto Fabbricati del suddetto Comune di Paderno Dugnano come segue:

Foglio 11, Mappale 217 subalterno 5, ubicazione catastale Via Italia n. 92, piano 1-S1, zona censuaria U, categoria

A/10, classe 1, consistenza vani 4, superficie catastale totale mq.75, **R.C. Euro 1.156,86.**

Confini da nord in senso orario:

proprietà Romagnoni e/o aventi causa, proprietà Grimoldi e/o aventi causa, Via Italia;

b) porzione di fabbricato in angolo tra la Via Valassina e la Via Italia, costituita da un box ad uso autorimessa posto a piano terreno, il tutto attualmente censito al Catasto Fabbricati del suddetto Comune di Paderno Dugnano come segue:

Foglio 11, Mappale 485 subalterno 6, ubicazione catastale Via Valassina n. 2, piano T, zona censuaria U, categoria C/6, classe 5, consistenza mq. 14, superficie catastale totale mq.14, **R.C. Euro 41,21.**

Confini da nord in senso orario:

cortile comune, proprietà Romagnoni e/o aventi causa, proprietà Grimoldi e/o aventi causa, unità al subalterno 4 del mappale 217;

c) porzione di fabbricato in angolo tra la Via Valassina e la Via Italia, costituita da un locale ad uso farmacia posto a piano terreno con retro ad uso deposito e servizi ed antistante portico, il tutto attualmente censito al Catasto Fabbricati del suddetto Comune di Paderno Dugnano come segue:

Foglio 11, Mappale 217 subalterno 4, ubicazione catastale Via Italia n. 94, piano T, zona censuaria U, categoria C/1, classe 5, consistenza mq. 62, superficie catastale totale mq.70, **R.C. Euro 1.585,01.**

Confini da nord in senso orario:

proprietà Romagnoni e/o aventi causa, cortile comune, unità al subalterno 6 del mappale 485, proprietà Grimoldi e/o aventi causa, posteggi comuni, Via Italia;

d) fabbricato in angolo tra la Via Monte Sabotino e Piazza Hiroshima costituito da un locale ad uso farmacia, retrostante deposito e servizi con annessa area cortilizia pertinenziale; il tutto attualmente censito al Catasto Fabbricati del suddetto Comune di Paderno Dugnano come segue:

Foglio 3, Mappale 364, ubicazione catastale Via Monte Sabotino n. 28, piano T, zona censuaria U, categoria C/1, classe 4, consistenza mq. 117, superficie catastale totale mq.136, **R.C. Euro 2.568,08.**

Confini da nord in senso orario:

mappale 170, Piazza Hiroshima, Via Monte Sabotino, mappale 393.

e) fabbricato con accesso dalla Via Oslavia n. 21, costituito da tre magazzini e un locale a piano terra con annessa area cortilizia pertinenziale, nonché altro corpo di fabbrica sviluppatosi tra piano terra e primo collegati fra loro da scala interna e destinato ad uffici, il tutto attualmente censito al Catasto Fabbricati del suddetto Comune di Paderno Dugnano come segue:

- **Foglio 23, Mappale 242 subalterno 702**, ubicazione

catastale Via Oslavia n. 21, piano T, zona censuaria U, categoria C/2, classe 5, consistenza mq. 455, superficie catastale totale mq.495, **R.C. Euro 845,95;**

- **Foglio 23, Mappale 242 subalterno 701**, ubicazione catastale Via Oslavia n. 21, piano T (bene comune non censibile);

- **Foglio 23, Mappale 77 subalterno 703**, ubicazione catastale Via Oslavia n. 21, piano T-1, zona censuaria U, categoria A/10, classe 2, consistenza vani 7,5, superficie catastale totale mq.245, **R.C. Euro 2.537,09.**

Confini a corpo da nord in senso orario:

mappali 226 e 78, mappale 76, mappali 341 e 306, torrente Seveso.

f) porzione di fabbricato con accesso dalla Via Roma n. 45/47, costituito da locali ad uso farmacia e servizi a piano terra, locali cantina, ripostiglio e servizi a piano primo sottostrada, collegati fra loro da scala interna nonché esterna, con annessi altri due locali cantina a piano primo sottostrada; il tutto attualmente censito al Catasto Fabbricati del suddetto Comune di Paderno Dugnano come segue:

- **Foglio 46, Mappale 22 subalterno 701 graffato con il Mappale 23 subalterno 701**, ubicazione catastale Via Roma n. 47, piano S1-T, zona censuaria U, categoria C/1, classe 5, consistenza mq. 181, superficie catastale totale mq.207, **R.C. Euro 4.627,20.**

Confini da nord in senso orario:

dei locali a piano terra: Via Roma, proprietà di terzi, scala comune, altra unità al mappale 24, mappale 18;

dei locali a piano primo sottostrada: terrapieno, proprietà di terzi, corridoio comune e vano scala comune, unità al mappale 24, mappale 18;

delle cantine: proprietà di terzi, corridoio comune, altra unità al mappale 23, mappale 18.

Riprende la parola il presidente il quale, passando alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno, comunica che tutti i membri del Consiglio di Amministrazione hanno rassegnato in data odierna le loro dimissioni dalla carica e che si rende pertanto necessario procedere alla nomina di un nuovo organo amministrativo, suggerendo la nomina di un organo monocratico, così come previsto dalla innanzi citata delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 29 maggio 2017.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Paderno Dugnano, unico socio della società, il quale propone la nomina di un Amministratore Unico in persona del dott. Alberto LAGUARDIA, con decorrenza immediata e che resterà in carica per tre esercizi sociali e così sino all'assemblea che approverà il bilancio relativo all'esercizio al 31/12/2019, nonché propone di determinarne il relativo compenso in Euro 1.000,00 (mille/00) mensili lordi.

Prendono quindi la parola i membri del Collegio Sindacale i quali, alla luce del deliberato mutamento di forma giuridica della società e della consequenziale insussistenza in capo alla società dei requisiti richiesti per la presenza dell'organo sindacale in forma collegiale nella nuova forma societaria ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, e in particolare della volontà dell'unico socio di procedere alla nomina di un Organo di Revisione e/o Controllo monocratico, così come previsto dalla predetta delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 29 maggio 2017, dichiarano di rassegnare le loro dimissioni dalla carica.

Riprende la parola il Sindaco del Comune di Paderno Dugnano, unico socio della società, il quale propone la nomina di un Sindaco Unico con funzioni di vigilanza amministrativa e revisione contabile dei conti in persona del dott. Fabio MOSCATO, con decorrenza immediata e che resterà in carica per tre esercizi sociali e così sino all'assemblea che approverà il bilancio relativo all'esercizio al 31/12/2019, nonché propone di determinarne il relativo compenso in Euro 6.500,00 (seimilacinquecento/00) annui lordi.

Il presidente pertanto sottopone all'assemblea il testo della delibera da adottare.

L'assemblea, udita la relazione del presidente, previo parere favorevole dei Sindaci effettivi, dopo breve discussione, **con il voto favorevole dell'unico socio espresso per alzata di mano**,

DELIBERA QUANTO SEGUE:

4) Di accettare le dimissioni presentate dai membri del Consiglio di Amministrazione, ringraziando gli stessi per l'opera prestata sino ad oggi a favore della società.

5) Di nominare quale nuovo **Amministratore Unico** della società il signor:

- **Alberto LAGUARDIA**, cittadino italiano, nato a Legnano (MI) il giorno 17 maggio 1975, domiciliato in Parabiago (MI) Via Randaccio n. 15, codice fiscale LGR LRT 75E17 E514C; che resterà in carica per tre esercizi sociali e così sino all'assemblea che approverà il bilancio al 31/12/2019 con i poteri di cui allo statuto sociale innanzi approvato, fissandone il relativo compenso in Euro 1.000,00 (mille/00) mensili lordi.

6) Di accettare le dimissioni presentate dai membri del Collegio Sindacale, ringraziando gli stessi per l'opera prestata sino ad oggi a favore della società.

7) Di nominare alla carica di **Revisore Unico** della società il signor:

- **Fabio MOSCATO**, cittadino italiano, nato a Venezia (VE) il giorno 26 luglio 1961, domiciliato in Paderno Dugnano (MI) Via Monte Resegone n. 3, codice fiscale MSC FBA 61L26 L736Z; che resterà in carica per tre esercizi sociali e così sino all'assemblea che approverà il bilancio al 31/12/2019,

iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 39974 ed in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge per poter ricoprire tale carica, fissandone il relativo compenso in Euro 6.500,00 (seimilacinquecento/00) annui lordi.

Il presidente, proclamati i risultati delle votazioni, constatato che non vi è altro su cui deliberare e che nessuno ha richiesto la parola, scioglie l'assemblea alle ore 12,20 (dodici e venti).

Del presente atto, scritto da persona di mia fiducia e da me notaio su otto facciate di fogli due, ho dato lettura alla parte, che lo sottoscrive alle ore 13,00 (tredici).

Firmato ALBERTO LAGUARDIA

Firmato NOTAIO ORESTE CIRILLO

Impronta del sigillo

..*

ALLEGATO "A" DEL REPERTORIO N. 31.136/22.121

STATUTO

TITOLO I

DELLA COSTITUZIONE, SEDE, DURATA ED OGGETTO DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita, a seguito di trasformazione di "A.GE.S. Società per Azioni" del Comune di Paderno Dugnano nonché ai sensi della normativa vigente in materia di società partecipate dagli Enti Pubblici, una società a responsabilità limitata denominata

"AZIENDA GESTIONE SERVIZI PADERNO DUGNANO - S.R.L."

o in forma abbreviata "A.GE.S. S.R.L."

organizzata ed operante in conformità al modello "in house providing" di cui all'ordinamento comunitario e nazionale, per la gestione dei servizi pubblici locali, delle attività strumentali e delle altre attività consentite dalla legge.

Gli Enti Pubblici soci esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

La Società, nel perseguire le sue finalità istituzionali, si conforma agli indirizzi ed obiettivi generali fissati dagli Enti Pubblici soci essendo soggetta all'attività di direzione e coordinamento di questi ultimi.

La Società, sotto pena di grave irregolarità ex art. 2409 c.c. in caso di mancato rispetto della seguente previsione, dovrà effettuare oltre 80% (ottanta per cento) del suo fatturato nello svolgimento dei compiti alla stessa affidati dagli Enti Pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato è consentita con soggetti terzi soltanto a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

Non è ammessa la partecipazione di capitali privati ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, nè l'esercizio di un'influenza dominante.

ARTICOLO 2 - SEDE SOCIALE

La Società ha sede legale in Paderno Dugnano, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni attuative del Codice Civile.

L'Organo Amministrativo, nei modi di Legge, può istituire sedi secondarie, succursali, filiali, rappresentanze, uffici, agenzie, dipendenze e sopprimere quelle esistenti, previa delibera autorizzativa assembleare se al di fuori del Comune di Paderno Dugnano.

Il domicilio legale dei soci, nei rapporti tra di essi e con la Società, è quello risultante dal Registro delle Imprese ove è iscritta la società.

ARTICOLO 3 - DURATA DELLA SOCIETA'

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

ARTICOLO 4 – OGGETTO SOCIALE

La Società ha per oggetto:

A) La gestione di farmacie, di armadi farmaceutici, di erboristerie, di attività di vendita di prodotti sanitari e salutistici, la promozione dell'informazione sanitaria e dell'attività diretta all'educazione sanitaria della popolazione, la collaborazione – nei limiti delle proprie competenze – ad iniziative attivate dall'Amministrazione Comunale in ambito socio-assistenziale, ivi compresa, tra l'altro, l'assistenza agli anziani, la collaborazione di carattere tecnico-professionale con organismi e strutture socio-sanitarie, la partecipazione ad iniziative in campo socio-assistenziale.

B) La gestione di altri servizi pubblici, con particolare riferimento a:

b1) Servizi di igiene ambientale, ivi inclusi, tra l'altro, i servizi preordinati alla tutela, conservazione, valorizzazione della qualità dell'ambiente con gestione dei rifiuti solidi urbani, di quelli dichiarati assimilabili agli urbani e degli speciali inerti, intesa quale raccolta differenziata, trasporto, recupero e smaltimento. L'esercizio di impianto di selezione rifiuti assimilati e da raccolte differenziate.

b2) La gestione dei servizi cimiteriali.

b3) L'impianto, la custodia, la gestione e la manutenzione dei parchi, giardini e delle aree "a verde".

b4) La gestione di parcheggi e di aree di sosta, con e senza custodia dei veicoli.

b5) La gestione di centro cottura, preparazione e distribuzione pasti per alunni, per centri estivi comunali, per anziani e per il personale comunale.

b6) La gestione di reti tecnologiche, quali acqua, gas, teleriscaldamento e cogenerazione, telecomunicazioni, ivi compresi i lavori di progettazione, realizzazione, manutenzione, ampliamento, innovazione tecnologica delle reti funzionali allo svolgimento di detti servizi, nonché la gestione ed eventuale realizzazione di infrastrutture necessarie all'esercizio.

b7) L'esercizio di impianti sportivi, ricreativi e culturali.

b8) La gestione di servizi domiciliari a carattere socio-assistenziale.

La Società potrà inoltre svolgere ogni altro servizio che, rispetto all'oggetto sociale, presenti carattere di connessione, strumentalità e complementarietà e che sia ritenuto utile per l'attività sociale.

Nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente per le società in house providing:

- tutte le attività sopra indicate potranno essere esercitate direttamente e o per tramite di società od enti partecipati, per conto, in concessione, in appalto o in

qualsiasi altra forma, potendo la Società effettuare dette attività a seguito di richiesta di terzi, siano essi Enti Pubblici o società controllate da enti locali;

- la Società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari che verranno repute utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Restano in ogni caso espressamente escluse dal presente oggetto sociale la raccolta e la sollecitazione al pubblico risparmio, l'esercizio delle attività di cui alle leggi n. 1/1991 e n. 157/1991, nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui D.Lgs. 385/1993 e D.Lgs. 415/1996.

TITOLO II

DEL CAPITALE SOCIALE, DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE E DEI TITOLI DI DEBITO

ARTICOLO 5 – CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro 850.000,00 (ottocentocinquantamila/00).

Possono detenere partecipazioni unicamente enti locali che affidino alla società servizi e/o attività di cui sono titolari.

Le partecipazioni della Società potranno essere cedute in parte ad altro ente locale nel rispetto delle leggi vigenti e delle procedure previste negli articoli seguenti, comunque per un ammontare del capitale sociale che non faccia venire meno la titolarità della maggioranza delle partecipazioni da parte del Comune di Paderno Dugnano.

Spetta all'Organo Amministrativo l'accertamento della condizione di cui sopra e la deliberazione di iscrizione, nel libro dei soci, dei nuovi titolari delle partecipazioni trasferite.

ARTICOLO 6 – TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Qualora un socio intenda trasferire ad altro ente locale non socio, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito e di liberalità, le proprie partecipazioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende quote in caso di aumento del capitale sociale, spetta agli altri soci il diritto di prelazione in proporzione delle quote di capitale possedute.

ARTICOLO 7 – PROCEDURA DI TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie partecipazioni dovrà inviare una comunicazione all'Organo Amministrativo, affinché questi dia comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando l'ente locale o gli enti locali disposti all'acquisto, le condizioni di vendita e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli. L'Organo Amministrativo provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento. I soci che

intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, debbono manifestare la propria incondizionata volontà ad acquistare, in tutto o in parte, le partecipazioni o i diritti di opzione offerti in vendita. L'Organo Amministrativo, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci delle proposte di acquisto pervenute. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le partecipazioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obbiettivi. In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, questi sarà nominato dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede la Società, su richiesta della parte più diligente.

L'arbitratore dovrà emettere la propria determinazione entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di sua nomina e dovrà fondare la medesima su una valutazione, da effettuarsi mediante equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della società, della sua redditività nonché di ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore di partecipazioni societarie. L'arbitratore comunicherà contemporaneamente a tutti i soci la propria valutazione non appena essa sarà stata resa. Le spese dell'arbitratore sono ripartite al 50% (cinquanta per cento) tra il socio offerente e il socio od i soci che abbiano esercitato il diritto di prelazione.

Il prezzo come sopra determinato sarà vincolante per i soci ed il trasferimento della partecipazione dovrà intervenire entro i 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della decisione dell'arbitratore.

I soci che abbiano esercitato il diritto di prelazione avranno peraltro la facoltà di rinunciare all'acquisto al prezzo determinato dell'arbitratore, dandone comunicazione al socio offerente, con copia agli altri Soci che abbiano esercitato la prelazione, entro e non oltre i 15 (quindici) giorni successivi alla comunicazione della decisione dell'arbitratore.

Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo dovranno essere effettuate con modalità idonea a comprovarne la ricezione.

ARTICOLO 7 bis – TITOLI DI DEBITO

La Società può emettere titoli di debito sotto l'osservanza delle disposizioni di Legge.

ARTICOLO 8 – RECESSO

Il diritto di recesso compete al Socio nelle ipotesi previste dall'art. 2473 del Codice Civile.

Il Socio receduto ha diritto alla liquidazione delle partecipazioni.

Il valore delle partecipazioni è determinato dall'Organo Amministrativo, sentito il parere dell'Organo di Revisione e/o Controllo.

Per determinare il valore delle partecipazioni l'Organo Amministrativo potrà avvalersi di un perito, nominato dall'Organo Amministrativo stesso.

TITOLO III

DEGLI ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 9 – ORGANI DELLA SOCIETA'

Sono organi della Società:

- l'Assemblea;
- l'Organo Amministrativo;
- l'Organo di Revisione e/o Controllo.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ARTICOLO 10 – ASSEMBLEA DEI SOCI - MODALITA' DI CONVOCAZIONE

Le Assemblee sia ordinarie che straordinarie sono convocate presso la sede principale dell'ente locale che detiene il maggior numero di partecipazioni della società. L'Assemblea ordinaria è convocata dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro il termine di centottanta giorni da detta chiusura, ove tale termine sia richiesto in relazione a particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società e su richiesta dei soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale; qualora l'Organo Amministrativo non provveda alla convocazione, questa verrà fatta dall'Organo di Revisione e/o Controllo o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono inoltre convocate per le deliberazioni di loro competenza ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno o quando sia richiesto dalla Legge ovvero dal presente Statuto.

La convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie deve avvenire mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno delle materie da trattare, per la prima e seconda convocazione dell'adunanza, nonché l'indicazione di giorno, ora e luogo eventualmente stabiliti per le convocazioni

successive.

Dal momento che la Società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio e purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, l'Organo Amministrativo potrà scegliere, quale mezzo di convocazione dell'Assemblea, uno dei seguenti:

1) lettera o telegramma inviati a tutti i soci come risultanti dal Registro delle Imprese ove è iscritta la società, al loro domicilio da quest'ultimo risultante, nonché all'Organo di Revisione e/o Controllo a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento;

2) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita riportante, in segno di ricevuta, gli estremi di avvenuta protocollazione;

3) messaggio telefax o di posta elettronica certificata inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati, i quali dovranno, entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto, anche con lo stesso mezzo, di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

L'assemblea che non sia stata convocata è comunque validamente costituita quando:

a) sia presente l'intero capitale sociale;

b) siano presenti tutti i componenti dell'Organo Amministrativo e l'Organo di Revisione e/o Controllo, ovvero essi, sebbene non presenti, siano stati informati dell'adunanza e del suo oggetto;

c) nessuno dei suddetti si opponga o si sia opposto alla trattazione dell'argomento.

Se l'Organo Amministrativo o l'Organo di Revisione e/o Controllo non partecipano personalmente all'Assemblea e intendono opporsi alla trattazione di uno o più argomenti all'ordine del giorno, dovranno comunicare a tutti i partecipanti, prima dell'Assemblea, apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e indicano gli argomenti alla cui trattazione essi si oppongono.

ARTICOLO 11 – PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i soci cui spetta il diritto di voto, oltre ai soggetti cui per Legge o in forza del presente Statuto è riservato il diritto di intervento. Gli enti locali soci sono rappresentati in Assemblea dai rispettivi legali rappresentanti ovvero da soggetti da loro a tal fine designati anche in via permanente.

Per la validità della costituzione delle assemblee straordinarie ed ordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, valgono le norme di Legge.

ARTICOLO 12 – SVOLGIMENTO E COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea sarà presieduta dall'Amministratore Unico o dal

Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di loro assenza o impedimento, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

1) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio Ufficio di Presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

2) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

3) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

4) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria), qualora predisposti dalla Società, i luoghi audio o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante. Nei casi di Legge - ovvero qualora sia previsto nell'avviso di convocazione - il verbale dell'assemblea è redatto da notaio, scelto da chi presiede.

L'Assemblea ordinaria ha competenza in tutte le materie a questa riservate per legge e dal presente statuto. In particolare:

a) esamina ed approva gli indirizzi strategici di medio-lungo periodo ed i piani industriali;

b) esamina ed approva il budget annuale preventivo, predisposto dall'Organo Amministrativo, con evidenziazione dell'assetto organizzativo e del piano delle assunzioni, entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

c) esamina ed approva entro i termini di legge e di statuto il bilancio di esercizio;

d) nomina e revoca l'Organo Amministrativo e l'Organo di Revisione e/o Controllo e ne determina il relativo compenso.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione ne individua il Presidente e il Vice Presidente. In caso di nomina dell'Organo di Revisione e/o Controllo in forma collegiale, ne individua il Presidente. E' fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali di cui al presente punto gettoni di presenza o premi di risultato, nonché di corrispondere ad essi trattamenti di fine mandato;

e) può nominare il Direttore, sentite le proposte

dell'Organo Amministrativo, scelto tra persone dotate di specifica preparazione professionale e gestionale, determinandone la competenza, l'eventuale rappresentanza, il relativo compenso e la durata dell'incarico.

f) delibera l'acquisto, l'alienazione, il conferimento di beni immobili, di rami d'azienda e di partecipazioni in altre società;

g) autorizza i singoli acquisti di valore contrattuale superiore ad Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00);

h) costituisce, al di fuori del Comune di Paderno Dugnano, sedi secondarie, succursali, filiali, rappresentanze, uffici, agenzie o dipendenze.

L'Assemblea è convocata in via straordinaria per deliberare, oltre che sugli argomenti previsti dalla legge, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sull'emissione di titoli di debito, sulle modalità di scioglimento della società, sulla nomina, i poteri ed i compensi dei liquidatori.

ARTICOLO 13 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

L'Assemblea regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto Sociale, vincolano ed obbligano tutti i soci, anche non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria è regolarmente costituita e delibera ai sensi di Legge.

Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'Assemblea. Sulla base del numero dei voti presenti alla costituzione dell'Assemblea è calcolata la maggioranza atta a deliberare.

TITOLO IV

DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 14 - NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

La Società è amministrata di norma da un Amministratore Unico, o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri ivi compreso il Presidente, compatibilmente con le norme vigenti in materia di società pubbliche e come determinato dalla Assemblea.

Nel caso di Consiglio di Amministrazione, la scelta degli amministratori dovrà avvenire nel rispetto del principio di equilibrio di genere.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed autonomia nonché nel rispetto delle previsioni anche in materia di incompatibilità ed inconfiribilità stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Il venir meno dei predetti requisiti determina la decadenza dell'amministratore.

L'Organo Amministrativo dura in carica al massimo tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

Gli Amministratori possono essere rinominati.

Gli Amministratori possono essere anche non soci, scelti fra coloro che hanno una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti o per funzioni svolte presso enti, aziende pubbliche o private.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, se nel corso dell'esercizio viene a mancare un amministratore il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla sua temporanea sostituzione con deliberazione approvata dall'Organo di Revisione e/o Controllo; l'amministratore così nominato resta in carica fino alla nomina del successore che dovrà avvenire entro due mesi, e quello così nominato dura in carica per il tempo che avrebbe dovuto rimanervi l'amministratore da esso sostituito.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare contemporaneamente più amministratori, il Consiglio si intende comunque decaduto e l'assemblea provvede senza ritardo alle nuove nomine.

In caso di nomina dell'Amministratore Unico, se quest'ultimo viene a mancare nel corso dell'esercizio, l'assemblea provvede senza ritardo alla nuova nomina.

Nelle more delle nuove nomine rimangono in carica gli amministratori cessati con i poteri previsti dallo statuto.

L'Organo Amministrativo non ricostituito dall'Assemblea alla scadenza naturale del mandato, è prorogato per non più di 45 (quarantacinque) giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo di prorogatio l'organo può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

ARTICOLO 15 – POTERI E COMPENSI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti di tutti i poteri per la gestione dell'impresa sociale, ferme le competenze assembleari ai sensi del precedente art. 12).

In particolare l'Organo Amministrativo ha competenza per l'approvazione dei contratti di servizio.

Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, potrà delegare, nei limiti di legge, le proprie attribuzioni a uno solo dei suoi componenti, salvo che l'assemblea non autorizzi preventivamente l'attribuzione di deleghe al presidente, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente nei casi di sua

assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Gli Amministratori Delegati debbono riferire al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di Revisione e/o Controllo almeno ogni sei mesi, circa l'esercizio dei poteri loro delegati, nonché, comunque, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società o dalle eventuali società controllate.

All'Amministratore Unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, anche un compenso annuo determinato dall'Assemblea, nel rispetto della normativa vigente.

Nell'eventualità in cui l'Assemblea si limiti a stabilire l'importo del compenso globale spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo, sentito l'Organo di Revisione e/o Controllo, stabilisce la ripartizione di detto compenso tra i suoi membri.

L'Organo Amministrativo individua, su proposta del Direttore se nominato, i Direttori di Farmacia e gli eventuali responsabili di altri esercizi e/o strutture in relazione alla dimensione ed alla organizzazione della Società.

L'Organo Amministrativo potrà inoltre nominare dirigenti, procuratori speciali e mandatari in genere per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e i compensi.

E' vietato corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi da quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza.

ARTICOLO 16 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, si raduna nella sede sociale della società, tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente o da un Vice-Presidente con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedire almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun Consigliere ed all'Organo di Revisione e/o Controllo, ovvero, nei casi di urgenza, ventiquattro ore prima dell'adunanza con le medesime modalità.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito ed atto a deliberare con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente e, in assenza di quest'ultimo, del Vice-Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli Amministratori e l'Organo di Revisione e/o Controllo.

Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, audio e/o video collegati, con l'ausilio delle relative tecnologie, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Consigliere che presiede la riunione, e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente.

L'Amministratore Unico aggiorna e conserva il libro delle proprie determinazioni. All'atto della determinazione dell'Amministratore Unico partecipa l'Organo di Revisione e/o Controllo, convocato come da commi precedenti, salva giustificata assenza.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione nomina un segretario verbalizzante tra i dipendenti della società o tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 17 – RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della Società spetta all'Amministratore Unico o Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente, ed inoltre eventualmente ad un Amministratore Delegato e/o al Direttore, nei limiti delle deleghe.

L'Organo di Amministrazione può nominare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

In ogni caso, quando il soggetto nominato non è un amministratore, l'attribuzione del potere di rappresentanza della Società è regolata dalle norme in tema di procura.

TITOLO V

DEI CONTROLLI

ARTICOLO 18 – ORGANO DI REVISIONE E/O CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

La società deve nominare un Organo di Revisione e/o Controllo, in possesso dei requisiti di legge. Si applicano le disposizioni previste in materia di Collegio Sindacale per le società per azioni e le disposizioni in materia di revisione legale dei conti.

L'Organo di Revisione e/o Controllo è di norma monocratico.

La società, con decisione dell'Assemblea, può stabilire, in alternativa, che lo stesso possa essere collegiale, nel rispetto del principio di equilibrio di genere.

L'Organo di Revisione e/o Controllo, se collegiale, si compone di tre Sindaci Effettivi e di due supplenti, i quali dureranno in carica per tre esercizi e scadranno alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'Organo di Revisione e/o Controllo, se collegiale, deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, anche con intervenuti dislocati in più luoghi, audio e/o video collegati, con l'ausilio delle relative tecnologie, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Spettano all'Organo di Revisione e/o Controllo i compiti di vigilanza previsti dall'articolo 2403 del codice civile.

Non può essere nominato alla carica di Organo di Revisione e/o Controllo, e se nominato decade dall'ufficio, colui che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del codice civile.

All'Organo di Revisione e/o Controllo, in quanto iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di Revisione e/o Controllo può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dell'assemblea. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, rinuncia o decadenza dell'Organo di Revisione e/o Controllo si applica l'art. 2401 c.c.

L'Organo di Revisione e/o Controllo ha i doveri e i poteri previsti rispettivamente dagli articoli 4909 bis e dagli articoli 2403 e 2403 bis del codice civile.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma del codice civile.

Delle determinazioni dell'Organo di Revisione e/o Controllo deve redigersi verbale, da trascrivere nel relativo libro delle decisioni.

L'Organo di Revisione e/o Controllo deve assistere alle adunanze delle Assemblee dei soci e alle adunanze dell'Organo Amministrativo.

ARTICOLO 19 – CONTROLLO ANALOGO

Gli enti locali, titolari di capitale sociale, esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Il controllo analogo è esercitato:

- attraverso le previsioni del presente statuto;
- mediante le previsioni contenute nel regolamento per la disciplina dei controlli interni;

- mediante le previsioni dei contratti dei servizi.

Nell'ambito degli strumenti di cui sopra, nonché con riferimento agli strumenti di programmazione propri dell'ente locale, l'ente socio determina tra l'altro gli obiettivi della società, gli standard di qualità, la frequenza ed i contenuti dei flussi informativi, i poteri ispettivi.

TITOLO VI

DEL BILANCIO E DEGLI UTILI

ARTICOLO 20 – BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale si provvederà alla formazione del bilancio sociale, con il corredo della documentazione richiesta per Legge, che sarà sottoposto all'Assemblea nei termini di Legge, tenuto presente quanto disposto dall'art. 10 del presente Statuto.

ARTICOLO 21 – UTILI

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale, verranno distribuiti ai Soci in proporzione alle partecipazioni possedute, salvo che l'Assemblea deliberi speciali accantonamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione ovvero di riportarli a nuovo in tutto od in parte all'esercizio successivo.

L'Organo Amministrativo può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di Legge.

TITOLO VII

DELLO STATUTO, DELLO SCIoglIMENTO E DELLA LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 22 – MODIFICHE ALLO STATUTO

Eventuali proposte di modifica allo Statuto dovranno uniformarsi agli indirizzi dell'organo competente degli enti locali soci.

ARTICOLO 23 – SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Al verificarsi di una causa di scioglimento della Società, l'Assemblea stabilirà le modalità per la liquidazione secondo le norme di Legge e provvederà alla nomina di uno o più Liquidatori, determinandone i poteri e gli emolumenti.

TITOLO VIII

DELLE DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 24 – FINANZIAMENTI

Gli Enti locali soci potranno finanziare la Società a titolo oneroso e/o gratuito purché in conformità alle determinazioni del C.I.C.R ed ai provvedimenti della Banca d'Italia.

ARTICOLO 25 – CONTROVERSIE E CLAUSOLA ARBITRALE

Salvo che la Legge disponga diversamente, tutte le controversie che dovessero insorgere fra i Soci ovvero tra i Soci e la Società, gli Amministratori, i Liquidatori,

l'Organo di Revisione e/o Controllo, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, dovranno essere oggetto di preliminare tentativo di conciliazione ad opera di conciliatore nominato dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.

Nel caso di mancato buon fine della conciliazione entro sessanta giorni dall'instaurazione della procedura, le controversie saranno risolte, indipendentemente dal numero delle parti, da un Collegio di tre Arbitri, uno dei quali con funzione di Presidente, nominati direttamente dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.

Gli Arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto.

L'arbitrato si svolgerà in lingua italiana e avrà sede a Milano.

La presente clausola compromissoria è vincolante per la Società e per tutti i Soci, inclusi coloro la cui qualità di Socio è oggetto della controversia; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per Amministratori, Liquidatori, Organo di Revisione e/o Controllo, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la Legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Le modifiche dell'atto costitutivo, volte a introdurre o sopprimere le clausole compromissorie, devono essere approvate dai Soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I Soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Al Collegio Arbitrale sono altresì devolute le controversie attinenti la validità delle deliberazioni assembleari; anche in tal caso il Collegio Arbitrale giudicherà secondo diritto e potrà disporre, anche con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera stessa.

ARTICOLO 26 – CONTINUITA'

La Società conserva tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentra pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi della Società per Azioni A.GE.S. del Comune di Paderno Dugnano.

ARTICOLO 27– CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si rinvia alle disposizioni di Legge vigenti in materia.

Firmato ALBERTO LAGUARDIA

Firmato NOTAI ORESTE CIRILLO

Impronta del sigillo

..*

